

Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze dell'università degli studi di Brescia nella fase 3

Emanato con Decreto Rettorale n. 745 del 19 ottobre 2020

#### Art. 1 - Fonti normative e finalità

- 1. Il presente regolamento introduce, per tutto il periodo di emergenza sanitaria per Covid-19. Misure sospensive e derogative rispetto a quanto previsto nel Regolamento Generale delle Residenze Universitarie al fine di preservare la salute degli ospiti.
- 2. L'accesso alle residenze universitarie è consentito esclusivamente agli utenti assegnatari di posto letto. Pertanto, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, sono vietate visite, ospitalità e accesso alle residenze a persone non assegnatarie di posto letto.
- 3. L'assegnatario di posto letto deve dichiarare in forma scritta al momento dell'ingresso:
  - a) di non presentare sintomi di infezione respiratoria (es. febbre, stanchezza, tosse secca, raffreddore non allergico, diarrea, anosmia, disgeusia).
  - b) di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°C,
  - c) di non essere soggetto ad isolamento fiduciario o obbligatorio,
  - d) di aver preso visione delle regole di comportamento previste all'interno delle residenze universitarie;
- 4. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, L'Università si riserva la possibilità di effettuare trasferimenti d'ufficio nell'ambito della medesima residenza o in altra residenza universitaria.
- 5. Gli studenti provenienti dall'estero rispettano le indicazioni riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) in funzione del Paese di provenienza al fine di salvaguardare e tutelare la salute di tutti coloro che occupano le residenze universitarie.

## Art. 2 - Modalità d'uso delle camere

- 1. In attesa del miglioramento della situazione epidemiologica le stanze doppie sono utilizzate ad uso singolo per un solo assegnatario.
- 2. Non è consentito l'ingresso nelle camere altrui.
- 3. Ogni studente è tenuto ad areare spesso i locali aprendo più volte al giorno le finestre.

#### Art. 3 - Pulizia e sanificazione nelle camere

- 1. L'Università assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, negli ambienti, nei servizi igienici e nelle aree comuni e di svago.
- 2. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali comuni, si procede alla pulizia e sanificazione del locale nonché alla loro ventilazione.
- 3. Nelle camere la pulizia e l'igienizzazione giornaliera deve avvenire a cura degli utenti. L'Università



tramite servizio di pulizie esterne garantisce quella settimanale.

## Art. 4 - Spazi comuni

- 1. In tutti gli spazi comuni è obbligatorio:
  - a) indossare la mascherina chirurgica;
  - b) lavare frequentemente le mani;
  - c) evitare l'assembramento (più di due persone),
  - d) mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.
- 2. A tale riguardo, e fino alla fine dell'emergenza, non saranno consentite feste, assemblee di studenti e qualsiasi altra attività affine.

#### Art. 5 - Cucine

- 1. Laddove non siano presenti stoviglie ed accessori da cucina da utilizzare, a rotazione, occorre provvedere personalmente all'acquisto e a custodirli separatamente da quelli degli altri utenti.
- 2. La dotazione personale deve essere adeguatamente riposta tra i propri oggetti personali nell'armadietto assegnato.
- 3. Dopo ogni utilizzo, il piano cottura, il lavello della cucina e il tavolo devono essere puliti con idonei detersivi sgrassanti ed antisettici.
- Durante la presenza nelle cucine e soprattutto durante il lavaggio e l'asciugatura delle stoviglie, è obbligatorio utilizzare guanti e mascherina.
- 5. Nei frigoriferi deve essere individuato uno spazio per ciascuno studente e non possono essere conservati alimenti aperti, o tali comunque da non garantire una perfetta ermeticità.
- 6. I pavimenti devono essere lavati con frequenza giornaliera utilizzando una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (candeggina).
- 7. Ogni studente deve favorire il continuo ricambio di aria negli spazi comuni quali appunto la cucina, se presente, lasciando il più possibile le finestre aperte.

#### Art.6 - Corridoi

Nei corridoi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. Durante il percorso, incrociando un altro utente, si deve mantenere la distanza sociale di 1 metro mantenendo la destra. Qualora la larghezza del corridoio non lo permetta, è necessario che uno dei due utenti si fermi e dia le spalle all'altro, permettendo a chi porta dei pesi di passare per primo.

# Art. 7 - Servizi igienici comuni

Nel caso di utilizzo di servizi igienici comuni, ogni studente, dopo qualsiasi utilizzo, deve pulire le superfici dei sanitari utilizzati con appositi detergenti disinfettanti indossando sempre i guanti durante la pulizia.



## Art. 8 - Lavanderia self-service

È consentito l'uso delle lavatrici rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) L'ingresso nei locali lavanderia è consentito ad una sola persona per volta.
- b) Indumenti e capi da lavare devono essere trasportati in buste chiuse.
- c) Una volta entrati nel locale, si deve vuotare il contenuto della busta nella lavatrice, cestinando nell'apposito bidone la busta usata.
- d) Una volta terminato il ciclo di lavaggio, ed eventualmente il ciclo di asciugatura, i capi lavati devono essere raccolti in una nuova busta pulita.

#### Art. 9 - Pertinenze esterne

Nelle pertinenze esterne: quali corti, cortili, ecc. devono essere evitati gli assembramenti. Nelle zone fumatori, è necessario garantire una distanza minima di metri 4 tra un posacenere ed un altro.

## Art. 10 - Locale di ricreazione

Nei locali di ricreazione devono essere evitati gli assembramenti e mantenuta la distanza sociale superiore al metro. L'utilizzo va programmato con apposito calendario.

#### Art. 11 - Locale snack

in tali aree è obbligatorio evitare l'interferenza tra utenti e mantenere la distanza sociale superiore al metro. In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) in ragione delle dimensioni dei locali, per evitare assembramenti tali da non garantire le distanze minime di sicurezza:
- b) gli utenti possono fermarsi solo il tempo necessario per l'erogazione dei prodotti;

## Art. 12 - Sala studio interna alle residenze

L'utilizzo delle sale studio interne alle residenze è consentito solo nel rispetto del distanziamento dei posti predisposti per ciascuna struttura: non è consentito modificare la disposizione di sedie e tavoli o rimuovere la segnaletica.

# Art. 13 - Prescrizioni per l'uso degli ascensori e montacarichi per disabili

- 1. L'utilizzo degli ascensori o montacarichi è limitato ai casi in cui esso è strettamente indispensabile: in tali circostanze l'utilizzo è consentito ad un solo utente per volta.
- 2. L'Università garantisce la periodica igienizzazione delle superfici interne ed esterne degli impianti elevatori, compresi i pulsanti di chiamata.

## Art. 14 - Servizio mensa

L'accesso al servizio mensa avviene nel rispetto della capienza e delle turnazioni previste.



# Art. 15 - Rifiuti

L'Università garantisce il rispetto dei regolamenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dà precise istruzioni agli utenti in merito allo smaltimento delle mascherine secondo quanto previsto dalle norme nazionali e territoriali. In caso di positività accertata i rifiuti non sono soggetti a raccolta differenziata ma segnalati (con dicitura Covid) e smaltiti nel contenitore destinato alla raccolta indifferenziata.

#### Art. 16 - Gestione di una Persona Sintomatica

- 1. Nel caso in cui uno studente, presente all'interno delle residenze, sviluppi sintomi riconducibili al Covid-19, deve immediatamente comunicare la circostanza a:
  - a) Responsabile della struttura reception@unibs.it Dott.ssa Gabriella Donda
  - b) Medico competente medico.competente@unibs.it tel. 030 / 2016070
- 2. In caso di risultato positivo al tampone l'utente è tenuto a comunicarlo all'Università e viene richiesto di presentare un certificato di avvenuta negativizzazione prima dell'allentamento delle misure di isolamento.

## Art. 17 - Sanzioni

- 1. Tutti gli assegnatari dei servizi delle residenze Universitarie sono tenuti al massimo rispetto degli obblighi e delle disposizioni indicate nel presente documento.
- 2. A chi contravviene a dette disposizioni sono applicate, secondo il caso di specie, le sanzioni previste dal Regolamento Generale per le Residenze.